

Mandato Professionale Codice Deontologico e Sanzioni Incompatibilità Polizza Professionale

Marco Carbone
00199 - Roma - Viale Libia n. 76
Email: studiomarcocarbone@libero.it

Come determinare l'Onorario:

- usi
- tariffa professionale
- parametri ministeriali

U S I



MANDATO ALL INCLUSIVE

Oggetto del contratto

+

Consulenze telefoniche

Nuovi adempimenti non previsti nel mandato

Ravvedimenti operosi e Rateizzazioni

Stoccaggio documenti / Lettura Pec

Vacazioni Equitalia / Agenzia Entrate

Etc

TARIFFA PROFESSIONALE

La “nuova” Tariffa Professionale, entrata in vigore il 1.11.2010, è stata abrogata dal Decreto del Ministero Giustizia del 20 luglio 2012 n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 195 del 22 agosto 2012

La tariffa classificava i compensi in:

- **rimborsi spese**
- **indennità**
- **onorari specifici**
- **onorari gradualali**

I rimborsi spese prevedevano le spese generali di studio del 12,5% degli onorari, su un onorario massimo di 20 mila euro, per un importo massimo addebitabile di €. 2.500 per singola parcella

Le indennità includevano:

Assenza da Studio €. 77,48 / €. 27,12 (collab)

Formazione fascicolo €. 77,48

Copie conformi a facciata €. 3,87

Domiciliazione mensile da €. 23,24 a €. 154,94

Deposito libri e documenti: da concordare

Domiciliazione/lettura Pec cliente:

- ricezione e conservazione di corrispondenza, plichi, atti giudiziari, atti A.F. o Equitalia
 - utilizzo spazi dello studio/pignoramenti
 - interruzione rapporto: registro imprese/A.E.
- (indicare nel mandato+indennizzo se inadempiente)

Gli onorari specifici prevedevano compensi tra un minimo ed un massimo, commisurati a:

- natura, durata e caratteristiche dell'incarico**
- importanza delle prestazioni (valore e risultato)**
- vantaggi anche non patrimoniali procurati al cliente**

Gli onorari graduali prevedevano:

Telefonate (ergo Consulenze) da € 19 a € 31

E-mail, fax, lettere: da € 19 a € 31

Riunioni con il cliente: da € 30 a € 47

Riunioni con più parti: da € 62 a € 77

Esame e studio della pratica: da € 23 a € 31

Trasmissione telematica: € 50 / € 100

Apertura, variazione iva: € 40

Commissione Parcelle post 22.8.2012 e richieste parere:

- dell'iscritto per l'avvio del procedimento di ingiunzione**
- dell'iscritto nell'ambito di un giudizio ordinario**
- del giudice nell'ambito del procedimento di ingiunzione**
- del giudice nell'ambito di un giudizio ordinario**
- dell'iscritto in presenza di mandato**

PARAMETRI MINISTERIALI

(Abrogazione delle Tariffe ex D.L. 1 del 24 gennaio 2012)

**Decreto Ministero Giustizia
20 luglio 2012 n. 140
(Gazzetta Ufficiale 195
del 22 agosto 2012)**



Parametri per i compensi di:

- Commercialisti ed Esperti Contabili
- Avvocati (DM 10.3.2014 n. 55; **ricorsi tributari+15%**)
- Notai
- Consulenti del Lavoro (nel 2013)
- Professioni Area Tecnica (agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, agronomo, dottore forestale, geometra, geologo, ingegnere, perito agrario e industriale, tecnologo alimentare)
- Altre professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, liquidazione per analogia

REGOLE GENERALI

Il Giudice, in mancanza di accordo tra le parti, potrà (non è obbligato) liquidare il compenso facendo riferimento ai Parametri Ministeriali

In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, sono vincolanti per la liquidazione stessa da parte del Giudice

Il Giudice può applicare per analogia i parametri nei casi non espressamente previsti (per es: consulenza del lavoro)

Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare (da dimostrare con prova documentale), comprese quelle forfettarie, gli oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, ma sono compresi i costi degli ausiliari del professionista

In caso di incarico collegiale il compenso è unico ma il giudice può aumentarlo fino al doppio

Per incarichi non conclusi o prosecuzioni di precedenti incarichi, il giudice tiene conto dell'opera svolta

Il giudice dovrà comunque tener conto della qualità e dell'importanza della prestazione effettuata

PARAMETRI GENERALI (art. 17)

Il compenso è determinato con riferimento a:

- valore e natura della pratica
- importanza, difficoltà, complessità della pratica
- condizioni di urgenza
- risultati e vantaggi, anche non economici ottenuti dal cliente
- impegno profuso anche in termini di tempo impiegato
- pregio dell'opera prestata

MAGGIORAZIONI FINO AL 100% (art. 18)

- eccezionale importanza
- eccezionale difficoltà
- eccezionale complessità
- urgenza

RIDUZIONI FINO AL 50% (art. 18)

se la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti

Art. 15 “attività professionali” e “valore della pratica”:

* Amministrazione e Custodia di aziende

componenti positivi di reddito + attività (4% .. 1%)

* Liquidatore di aziende

attivo realizzato (6%-1%)+passivo accertato (0,75%)

* Valutazioni, Perizie, Pareri, Consulenze di Parte

valore risultante dalla perizia o dalla valutazione

fino a 1milione 0,8%-1%; fino a 3mil 0,5%-0,7%; ..

* Revisioni contabili, ispezioni, riordino contabilità

componenti positivi di reddito lordo (0,1%-0,15%) +
attività (0,05%-0,075% + passività (0,05%-0,075%

* Tenuta della contabilità ordinaria

componenti positivi di reddito lordi (0,3%-0,5% +
attività (0,02%-0,06% + passività (0,02%-0,065%

* Tenuta della contabilità semplificata

componenti positivi di reddito (scaglioni 4%-1%)

* Formazione del bilancio

componenti positivi di reddito lordi (0,03%-0,01% +
attività (0,05%-0,06%) + passività (0,02%-0,03%)

* Costituzione e variazioni statuto sociale, trasformaz.

capitale sottoscritto (1,5%-0,5%) - **se 10.000 €. 150**

* Fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie

totale attività situazioni patrimoniali (1,5%-0,5%)

* Consulenza contrattuale

corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali
passività accollate al cessionario (1%-0,5%)

* Consulenza per contratti di mutuo, finanziamento e
contributi a fondo perduto

capitale mutuato o erogato (1%-0,5%)

* Consulenza economico-finanziaria

capitali o valori economico-finanziari (1%-0,5%)

* Assistenza in procedure concorsuali

totale delle passività (2%-0,7%)

* Dichiarazioni fiscali (accertamento prestazioni gratuite)

730/740 €. 150; 740 PI €. 450; 750 €. 550; 760 €.

650; Irap €. 200; dich. Iva €. 250; 770 €. 150; dich.

successione €. 350; altre dich. €. 100; invio tel. €. 20

* Ricorsi, appelli e memorie alle commissioni trib.rie

imposte+tasse+contributi+sanzioni+interessi dell'atto
impugnato o in contestazione o a rimborso (1%-5%)

* Sindaco di società

componenti positivi di reddito lordi + attività (fino a
5mil da €. 6.000 a €. 8.000; poi 0,01%-0,006%)

se sindaco unico aumento fino al 100%

se presidente del collegio aumento fino al 50%

A seguito delle sentenze 17405 e 17406 delle sezioni unite della Corte di Cassazione depositate il 12.10.2012:

- * l'Ordine rilascerà il parere di congruità solo per le prestazioni concluse entro il **23 agosto 2012**.

- * se la prestazione professionale non si è ancora conclusa alla data del 23 agosto si applicheranno i parametri senza alcuna distinzione tra pre 23 agosto e post 23 (non vi sono frammentazioni del compenso, ma unitarietà si applica quindi la Tariffa o i Parametri)

ONORARI
e
CODICE DEONTOLOGICO

art. 24 comma 1: "il compenso, liberamente determinato dalle parti, deve essere commisurato all'importanza dell'incarico, alle conoscenze tecniche e all'impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali derivati al cliente" (censura)

comma 2: "la misura del compenso è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi" (censura)

comma 3: "il compenso può essere in parte costituito da una componente variabile, anche fissata in percentuale, commisurata al successo dell'incarico professionale"

Art. 36 Costituzione: "il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ... al riposo settimanale ... ferie annuali "

E se il compenso richiesto dal Collega è basso?

Consiglio di Stato sentenza 238 del 22.1.2015:

“i prezzi praticati dai professionisti non possono più essere oggetto di verifica da parte dell'Ordine del decoro deontologico”

Pronunce Antitrust favorevoli alle offerte dei professionisti sui circuiti Groupon e Carta Amica



MANDATO PROFESSIONALE

Facsimile Consiglio Nazionale giugno 2015

Facsimile STP CNDCEC ottobre 2015

Facsimile Studi Associati febbraio 2016 + altri (Pec)

Vantaggi:

- * trasparenza tariffaria
- * congruità del compenso
- * efficacia probatoria del credito
- * censimento per antiriciclaggio

Difficoltà:

- * determinazione del compenso
- * descrizione della complessità dell'incarico
- * quantificazione delle spese

CONTENUTO

- * oggetto e complessità dell'incarico (ipotesi)
- * compenso + spese presunte o presumibili
- * spese generali di studio
- * compenso (anche orario) al netto di iva e cassa

- * obblighi dei clienti**
- * estremi polizza professionale**
- * adeguamento annuale Istat (eventuale)**
- * mediazione (negoziiazione assistita inf. 50.000)**
- * clausola antiriciclaggio e privacy**

Cassazione sentenza 15107 del 22.7.2016

La consulenza fornita dal commercialista ad una società di capitali, finalizzata ad una ristrutturazione societaria in neutralità di imposta, implicava l'insorgenza in capo al medesimo di una obbligazione di risultato. Il mancato raggiungimento di tale obiettivo costituisce inadempimento contrattuale con conseguente obbligo risarcitorio per l'intero ammontare del carico fiscale subito dalla società (pagamento di imposte per oltre 1 milione di euro)

Nel mandato era stato indicato che l'obiettivo da raggiungere era quello della sospensione di imposta facendo scaturire un'obbligazione di risultato e non di mezzi

Dalla lettura del mandato la Cassazione ha rilevato che:

- * la causa concreta del contratto d'opera professionale era costituita dallo scopo di evitare la tassazione
- * l'oggetto del contratto consisteva nella progettazione di una ristrutturazione societaria esente da imposta

RECESSO ART. 2237 codice civile

"Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta".

"Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa (mancato pagamento, mancato rispetto pareri forniti, mancata consegna documentazione, etc). In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente"

Art. 20 comma 2 Codice Deontologico

"Il cliente e il professionista possono liberamente limitare l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, ovvero prevedere, a carico del cliente recedente, un indennizzo in favore del professionista commisurato all'importanza dell'incarico e/o al compenso previsto per il completamento dell'incarico"

RECESSO DEL PROFESSIONISTA

"Il presente mandato professionale decorre dalla data di sottoscrizione di esso e si intende conferito per anni ... , con rinnovo tacito alla scadenza e per un eguale periodo, rinunciando il cliente espressamente al beneficio del libero recesso ex art. 2237 c.c. poiché i compensi professionali come sopra determinati hanno tenuto conto del carattere duraturo del rapporto".

DEROGA ALL'ART. 2237 CODICE CIVILE

IL CLIENTE PUO' RECEDERE ANTICIPATAMENTE

- * riconoscendo al Professionista l'intero compenso per le attività oggetto del contratto anche se non sono state svolte.*
- * riconoscendo al Professionista un indennizzo pari ad euro ... per il mancato guadagno (art. 1373 c. 3 c.c.)*
- * ma sarà chiamato al pagamento di euro ... a titolo di clausola penale*

GLI INDICI DELL'UFFICIO FIDI DELL'ATTENTO COMMERCIALISTA

- * indice di solvibilità*
- * indice di rotazione*

DIVIETO DI RITENZIONE

art. 25 c. 6 Codice Deontologico: *è fatto divieto di ritenere i documenti e gli atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate*

art. 2235 Codice Civile: *divieto di ritenere atti, documenti e scritture ricevute dal cliente, anche in caso di mancato pagamento degli onorari o del rimborso delle spese sostenute*

Cassazione Penale 18027/2014 e 22127/2013: *integra il reato di appropriazione indebita anche il rifiuto del commercialista di restituire i libri contabili al cliente, poiché costituisce un comportamento che eccede i limiti del titolo del possesso*

Cliente che non ritira la documentazione

art. 49 DPR 1067 del 27.10.1983 prevedeva la possibilità per il Consiglio dell'Ordine di disporre il deposito della documentazione presso la propria sede.

Il D.Lgs. 139/2005 nulla dispone in merito

Pronto Ordini 125/2011 del 13.10.2011: NO ORDINE



"il disturbo delle orecchie in folle"

(Silvia Cinti)

INCOMPATIBILITA'

Fonti:

D.Lgs. 139/2005: articoli 4 e 27

Circolare 11/2003 CNDC

Circolare 20/2004 CNDC

Note interpretative CNDCEC 13.10.2010

Aggiornamento N.I. CNDCEC 1.3.2012

Pronto Ordini del CNDCEC

in attesa nuovo Aggiornamento N.I. del CNDCEC

casistiche particolari ma "non troppo":

- Ristoratori
- Pizzaiuoli
- Sarti
- Pulitori
- Tassisti
- Illusionisti



ART. 4, COMMA 1, D.LGS 139/2005

L'esercizio della professione

è incompatibile con l'esercizio,

anche non prevalente, né abituale:

Esercizio anche non prevalente né abituale

Notaio

Giornalista professionista

Promotore finanziario

Appaltatore di servizio pubblico

(distribuzione acqua - manutenzione giardini)

Concessionario della riscossione tributi

(tributi locali o di enti pubblici locali)

Esercizio anche non prevalente né abituale

- * Attività di impresa, in nome proprio o altrui
- * Attività di produzione di beni o servizi
- * Attività intermediaria nella circolazione di beni
- * Attività intermediaria nei servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore
- * Attività di trasporto o spedizione
- * Attività bancaria e assicurativa
- * Attività agricola
- * Attività ausiliarie delle precedenti

ATTIVITA' DI IMPRESA

Incompatibilità per attività,

anche non prevalente né abituale

in nome proprio o conto proprio: imprenditore individuale

nome altrui o per conto proprio: imprenditore occulto

ATTIVITA' D'IMPRESA

Socio s.n.c.: incompatibile

Socio accomandatario s.a.s./s.a.p.a.: incompatibile

Socio accomandante s.a.s./s.a.p.a.: compatibile

Socio s.r.l./s.p.a.: compatibile

Socio coop./mutua assicuratrici/consorzi: compatibile

Presidente Cda/amministratore/liquidatore: compatibile

Socio srl/spa 50,01% + amministratore: incompatibile

(influenza rilevante e notevole con relativo controllo)

ATTIVITA' D'IMPRESA

Socio e amministratore società di revisione: compatibile

Socio e amministratore società fiduciaria: compatibile

Socio d'opera di società di persone: incompatibile

Socio d'opera società di capitali: compatibile

Titolare impresa familiare: incompatibile

Partecipante impresa familiare: compatibile

ATTIVITA' INTERMEDIAZIONE

Instutore o procuratore dell'imprenditore: compatibile

Mediatore civile e commerciale: compatibile

Agente di commercio: incompatibile

Procacciatore d'affari/segnalazioni: incompatibile

Agente di assicurazione: incompatibile

Procuratore sportivo, agente di calciatori: incompatibile

Intermediario finanziario o assicurativo: incompatibile

IMPRESA AGRICOLA

compatibilità se di mero godimento e conservativa del fondo (prodotti rivenduti esclusivamente per contribuire alle spese di manutenzione e conservazione del fondo)

coltivatore diretto: compatibile

incompatibilità laddove la vendita di prodotti agricoli per quantità e fatturato configura non già il recupero delle spese di manutenzione e conservazione del fondo ma attività di impresa

imprenditore agricolo professionale (IAP): incompatibile

ALTRE PROFESSIONI E ATTIVITA'

Consulenza finanziaria: compatibile se senza provvigioni

Avvocato e Consulente del Lavoro: compatibile

Spedizioniere doganale: compatibile

Editore: incompatibile

Amministratore di condominio: compatibile

Professore universitario a tempo definito: compatibile

Professore universitario a tempo pieno: incompatibile

Docente istituti scolastici pubblici: compatibile con autorizzazione preside

Dipendente pubblico: incompatibile se a tempo pieno

Dipendente privato: compatibile sempre

TRUST

Disponente (settlor o grantor): compatibile

Guardiano (protector): compatibile

Beneficiario: compatibile

Amministratore (trustee): compatibile

Amministratore e Beneficiario: incompatibile

(anche se per rapporti di parentela entro il 2° grado)

ESCLUSIONE INCOMPATIBILITA' COMMA 2

L'incompatibilità è esclusa qualora l'attività è diretta:

- * alla gestione patrimoniale
- * ad attività di mero godimento o conservative
- * società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione
- * alla carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico

professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico

GESTIONE PATRIMONIALE/GODIMENTO/CONSERVATIVE

La gestione immobiliare deve essere di mero godimento, conservativa o di pura gestione e non diretta alla compravendita immobiliare, costruzione, attività alberghiera o para-alberghiera (come per esempio case vacanze, b & b e affittacamere)

Gestione mobiliare è invece sempre compatibile

AMMINISTRATORI, LIQUIDATORI, ETC

"L'incompatibilità è esclusa qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico".

SOCIETA' STRUMENTALI O AUSILIARI ALLA PROFESSIONE

Società di mezzi e di servizi che svolgono attività di:

- Centro Elaborazioni Dati (CED)
- Domiciliazione e servizi di segreteria;
- Amministrazioni condominiali
- Organismi di Mediazione civile e commerciale
- Enti di Formazione per mediatori civili e commerciali
- Etc...

INCOMPATIBILITA' C.E.D.

Se l'iscritto riveste la qualifica di socio e amministratore occorre raffrontare la media del fatturato del CED (in proporzione alle quote sociali possedute) dell'ultimo quinquennio con la media del fatturato del professionista per lo stesso periodo.

Se risulta maggiore la media del fatturato del CED, rispetto alla media del fatturato professionale, l'attività dell'iscritto è incompatibile (si avrebbe prova che il CED non è più qualificabile come società strumentale o ausiliaria del professionista in quanto priva della componente intellettuale, tipica ed esclusiva dell'iscritto)

VERIFICA DELL'ORDINE

L'art. 12, comma 1, lettera e) D.Lgs. 139/2005 prevede la verifica annuale della sussistenza dei requisiti degli iscritti

Se vi sono cause di incompatibilità l'iscritto può richiedere il passaggio all'Elenco Speciale o la cancellazione dall'Albo

Se le cause di incompatibilità vengono rimosse non è preclusa l'azione disciplinare volta all'accertamento della causa di incompatibilità pregressa con riferimento all'intero quinquennio trascorso.

ATTIVITA' DELL'ORDINE

Verifica annuale e/o segnalazioni di: cittadini, società, colleghi, Pubblico Ministero, Cassa di Previdenza, stampa

Segnalazioni anonime o prive di sottoscrizione: archiviazione

Se la notizia è circostanziata (anche a mezzo di visura camerale) si avvia la procedura di verifica della presunta incompatibilità

PROCEDIMENTO INCOMPATIBILITA'

- * Comunicazione apertura fascicolo all'iscritto con invito a visionare gli atti e a presentare eventuali memorie
 - * Convocazione dell'iscritto dinanzi la Commissione Albo
 - * Audizione dell'iscritto da parte della Commissione Albo
 - * Proposta della Commissione Albo al Consiglio dell'Ordine di:
 - 1) Archiviazione del fascicolo
 - 2) Apertura Procedimento Incompatibilità
- Consiglio dell'Ordine delibera e comunica all'iscritto:
- 1) Archiviazione
 - 2) Apertura Procedimento e comunicazione alla Commissione Albo

FASE ISTRUTTORIA

- * Notifica all'iscritto dell'apertura del Procedimento
- * Convocazione e audizione dell'iscritto dinanzi la Commissione Albo
- * Proposta della Commissione Albo al Consiglio dell'Ordine di:
 - 1) archiviazione per inesistenza causa incompatibilità
 - 2) archiviazione per rimozione causa incompatibilità
 - 3) cancellazione dell'iscritto per incompatibilità accertata e esistente

FASE DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO

Il Consiglio dell'Ordine convoca e ascolta l'iscritto

Il Consiglio dell'Ordine delibera:

- 1) Archiviazione per inesistenza causa incompatibilità**
- 2) Archiviazione per rimozione causa incompatibilità (notifica all'iscritto, alla Cassa e al Consiglio di Disciplina)**
- 3) Cancellazione dall'Albo per incompatibilità accertata e esistente (notifica all'iscritto, al P.M., alla Cassa, al Tribunale, etc...)**

L'iscritto può ricorrere avverso la delibera presentando ricorso al Consiglio Nazionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento

CNPADC: AFFARI LEGALI

Egregio Dottore,

Le comunichiamo che la Giunta Esecutiva, nella riunione del visto l'art. 7 D.I.

14/07/2004, ha deliberato:

“....1) di **considerare incompatibile la carica di Amministratore Unico e socio della soc. Alpha Srl da Lei assunta in data ____;**

2) di considerare l'incompatibilità insorta dalla data di assunzione della carica (---/---/1991) fino alla data di rimozione della stessa (---/---/2008), e, per l'effetto, annullare le annualità di iscrizione dal 1992, primo anno successivo all'assunzione della carica di A.U. e socio, fino al 2007".

**La Cassa ha il potere di annullare
periodi contributivi durante i quali la
professione è stata svolta in situazioni
di incompatibilità, ove detta situazione
non sia stata rilevata dall'Ordine con
conseguente cancellazione dall'albo
(Sentenza Cassazione 25526 del 13.11.2013)**

Codice Deontologico
e
Codice delle Sanzioni

IL CODICE DEONTOLOGICO

(Albo, Elenco Speciale, STP, Tirocinanti)

approvato dal C.N. il 9 aprile 2008 e aggiornato:

- 1. 1 novembre 2008**
- 2. 1 settembre 2010**
- 3. 1 marzo 2016**



VITTORIO DE SICA
MARISA MERLINI
MARA BERNI

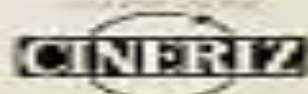
NANDO BRUNO
RICCARDO GARRONE-LIA ZOPPELI
FRANCO DI TROCCO - CARLO PESAGNANI

CON **MARIO RIVA**
CON **SYLVA KOSCINA**
CON **LUIGI ZAMPA**
CON **ROYAL FILM-ROMA**

PRODOTTO DA **GUIDO GIAMBARTOLOMEI**

IL VIGILE

ALBERTO SORDI



IL CODICE DELLE SANZIONI DAL 1.1.2017

sanzioni adeguate alla gravità degli atti compiuti per inosservanza del codice deontologico e per ogni azione o omissione comunque contraria al decoro o al corretto esercizio della professione

- * **CENSURA**: dichiarazione formale di biasimo (cessazione effetti decorsi 2 anni)
- * **SOSPENSIONE**: fino a 2 anni (cessazione effetti decorsi 3 anni)
- * **RADIAZIONE**: (riammissione decorsi 6 anni)

Condizioni: nessun altro illecito disciplinare (per censura e sospensione) e condotta irreprensibile (per tutti)

COMUNICAZIONE SANZIONE: tutela interesse pubblico

- * Sito dell'Ordine
- * Pubblico Ministero presso il Tribunale
- * Procura Generale della Repubblica c/o Corte di Appello
- * Ministero della Giustizia
- * Consiglio Nazionale e altri ODCEC
- * Cassa di Previdenza
- * Registro dei Revisori Legali
- * Camera di Commercio
- * Presidente del Tribunale
- * Commissione Tributaria Provinciale e Regionale
- * Direzione Regionale delle Entrate
- * Inps, Inail e Ufficio del Lavoro
- * Comando Regionale della Guardia di Finanza
- * Banca d'Italia
- * Altri Ordini professionali se eventualmente iscritto

EFFETTI DELLA SOSPENSIONE

Interruzione incarichi giudiziari (CTU, Amministratore Giudiziario, Curatore, Commissario/Liquidatore Giudiziale, etc)

Interruzione incarichi di sindaco o revisore

Impossibilità di rappresentare il cliente presso le Commissioni Tributarie e trasmettere telematicamente le dichiarazioni fiscali dei clienti.

Perdita dei requisiti come mediatore civile e gestore della crisi presso gli Organismi di Composizione della Crisi.

Qualora l'iscritto, nonostante la sospensione irrogata, continui a svolgere l'attività professionale, correrà il rischio della imputazione penale di esercizio abusivo della professione ex art. 348 C.P., oltre ad un ulteriore ed autonomo procedimento disciplinare.

Il Codice Deontologico è l'insieme dei valori, dei principi e dei doveri da osservare ed alle quali ispirarsi nell'esercizio della Professione a tutela dell'affidamento della collettività, dei clienti e dei terzi, della correttezza dei comportamenti nonché della qualità ed efficacia della prestazione.

Il comportamento, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere irreprensibile e consono al decoro e alla dignità della stessa.

DUE PRINCIPI CARDINE

AGIRE NELL'INTERESSE PUBBLICO

MANTENERE ALTA LA REPUTAZIONE

INTERESSE PUBBLICO (art. 5)

Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire nell'interesse pubblico (per l'imprenditore: il profitto)

Soltanto nel rispetto dell'interesse pubblico egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente.

In osservanza dell'interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il C.Disciplina (**censura**)

L'uso del sigillo professionale è disciplinato dal regolamento del Consiglio Nazionale.

agire nell'interesse pubblico in senso soggettivo,

avendo riguardo agli interessi legittimi dei clienti,

degli altri *stakeholder* (Stato, banche, lavoratori,

investitori, imprenditori, fornitori)

e di tutti coloro che fanno affidamento sulla nostra

obiettività ed integrità

agire nell'interesse pubblico in senso oggettivo,
tutelando l'interesse pubblico sotteso alle nostre
funzioni :

- affidabilità dei sindaci e dei revisori
- competenza e professionalità dei curatori/commissari
- etica e moralità dei fiscalisti
- ecc...

Principi fondamentali della professione:

* Integrità onestà, correttezza, senza discriminazioni

- onestà materiale: non rubare, non accettare denaro ...

- onestà intellettuale: non mentire o ingannare (censura/1anno)

* Obiettività: assenza di pregiudizi, conflitti di interesse o indebite pressioni di altri che possono influenzare il giudizio, non influenzabilità dalla aspettative del cliente (pareri/attestazioni) (censura/6 mesi)

• Competenza: mantenere elevata competenza, capacità e qualità dello staff, no incarichi in assenza di competenza, organizzazione materiale e personale adeguata (censura)

* Diligenza: a prescindere dal valore e dalla natura dell'incarico (censura)

* Indipendenza: evitare cointeressenze economiche e conflitti di interesse (2 soci); libero da qualsiasi legame personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile di influenzare integrità o obiettività (1 anno)

VIOLAZIONE OBBLIGO FPC (90 nel triennio)

zero crediti: **sospensione fino a tre mesi**

30 crediti: **sospensione fino a due mesi**

30-60 crediti: **sospensione fino a 1 mese**

oltre 60 crediti: **censura**

meno 20 crediti annui/9 crediti obbligatori (ordinamento, deontologia, compensi, organizzazione studio, antiriciclaggio, mediazione): **censura**

Se recidivo sospensione fino al doppio della sanzione

Impossibilità di accogliere tirocinanti

No inserimento elenchi per assegnazioni incarichi o commissioni esami

VIOLAZIONE OBBLIGO FPC 65ENNI (30 nel triennio)

zero crediti: **sospensione fino a tre mesi**

10 crediti: **sospensione fino a due mesi**

10-20 crediti: **sospensione fino a 1 mese**

oltre 20 crediti: **censura**

meno 7 crediti annui/9 crediti obbligatori (ordinamento, deontologia, compensi, organizzazione studio, antiriciclaggio, mediazione): **censura**

Se recidivo sospensione fino al doppio della sanzione

Impossibilità di accogliere tirocinanti

No inserimento elenchi per assegnazioni incarichi o commissioni esami

- * Incompatibilità: indicazioni del Consiglio Nazionale
- * Riservatezza: segreto professionale e privacy (6 mesi)
- * Trasparenza: linearità di atti e comportamenti
- * Credibilità: affidabilità e capacità di ispirare fiducia
- * Responsabilità: obbligo stipula e comunicazione al cliente estremi polizza e massimale (6 mesi); porsi in condizione di poter risarcire l'eventuale danno

Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro

Se è firmato congiuntamente dai due conducenti produce gli effetti di cui agli artt. 3 e 5 D.L. n. 857 del 1979 convertito legge n. 30 del 1977 e successive modificazioni.

(art. 5 D.L. n. 857 del 1979 convertito legge n. 30 del 1977)

1. data incidente _____ ora _____		2. luogo (comune, provincia, via e numero) _____		3. feriti anche se lievi ☐ no ☐ sì															
4. danni materiali veicoli oltre A o B ☐ no ☐ sì		oggetti diversi dai veicoli ☐ no ☐ sì		5. testimoni: cognome, nome, indirizzo, telefono (prevedere se al testo di esportazione veicolo A o B)															
veicolo A 6. contraente/assicurato (vedere certificato d'assicurazione) Cognome _____ Nome _____ Codice Fiscale / Partita IVA _____ Indirizzo (comune, provincia, via e numero) _____ C.A.P. _____ Stato _____ N. Tel. o E-mail _____ 7. veicolo <table border="1"> <tr> <th>A MOTORE</th> <th>RIMORCHIO</th> </tr> <tr> <td>Marca, Tipo _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>N. di targa o telaio _____</td> <td>N. di targa o telaio _____</td> </tr> <tr> <td>Stato d'immatricolazione _____</td> <td>Stato d'immatricolazione _____</td> </tr> </table> 8. compagnia d'assicurazione (vedere certificato d'assicurazione) Denominazione _____ N. di polizza _____ N. di Carta Verde _____ Certificato di assicurazione o Carta Verde Valido dal _____ al _____ Agenzia (o ufficio o intermediario) _____ Denominazione _____ Indirizzo _____ Stato _____ N. Tel. o E-mail _____ La polizza copre anche i danni materiali al proprio veicolo: ☐ no ☐ sì 9. conducente (vedere patente di guida) Cognome _____ Nome _____ Data di nascita _____ Codice Fiscale _____ Indirizzo (comune, provincia, via e numero) _____ Stato _____ N. Tel. o E-mail _____ Patente N. _____ Categ. (A, B, ...) valida fino al _____ 10. indicare con una freccia (sì) il punto d'urto iniziale del veicolo A  11. danni visibili al veicolo A 14. osservazioni _____		A MOTORE	RIMORCHIO	Marca, Tipo _____	_____	N. di targa o telaio _____	N. di targa o telaio _____	Stato d'immatricolazione _____	Stato d'immatricolazione _____	veicolo B 6. contraente/assicurato (vedere certificato d'assicurazione) Cognome _____ Nome _____ Codice Fiscale / Partita IVA _____ Indirizzo (comune, provincia, via e numero) _____ C.A.P. _____ Stato _____ N. Tel. o E-mail _____ 7. veicolo <table border="1"> <tr> <th>A MOTORE</th> <th>RIMORCHIO</th> </tr> <tr> <td>Marca, Tipo _____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>N. di targa o telaio _____</td> <td>N. di targa o telaio _____</td> </tr> <tr> <td>Stato d'immatricolazione _____</td> <td>Stato d'immatricolazione _____</td> </tr> </table> 8. compagnia d'assicurazione (vedere certificato d'assicurazione) Denominazione _____ N. di polizza _____ N. di Carta Verde _____ Certificato di assicurazione o Carta Verde Valido dal _____ al _____ Agenzia (o ufficio o intermediario) _____ Denominazione _____ Indirizzo _____ Stato _____ N. Tel. o E-mail _____ La polizza copre anche i danni materiali al proprio veicolo: ☐ no ☐ sì 9. conducente (vedere patente di guida) Cognome _____ Nome _____ Data di nascita _____ Codice Fiscale _____ Indirizzo (comune, provincia, via e numero) _____ Stato _____ N. Tel. o E-mail _____ Patente N. _____ Categ. (A, B, ...) valida fino al _____ 10. indicare con una freccia (sì) il punto d'urto iniziale del veicolo B  11. danni visibili al veicolo B 14. osservazioni _____		A MOTORE	RIMORCHIO	Marca, Tipo _____	_____	N. di targa o telaio _____	N. di targa o telaio _____	Stato d'immatricolazione _____	Stato d'immatricolazione _____
A MOTORE	RIMORCHIO																		
Marca, Tipo _____	_____																		
N. di targa o telaio _____	N. di targa o telaio _____																		
Stato d'immatricolazione _____	Stato d'immatricolazione _____																		
A MOTORE	RIMORCHIO																		
Marca, Tipo _____	_____																		
N. di targa o telaio _____	N. di targa o telaio _____																		
Stato d'immatricolazione _____	Stato d'immatricolazione _____																		
12. circostanze dell'incidente Mettere una croce (X) sotto alle caselle utili alla descrizione (selezionare l'opzione non corretta) 1. in fermata / in sosta 2. manovra dopo una sosta sotto una tettoia 3. stava parcheggiando 4. usava da un parcheggio, da un luogo privato, da una strada vicinale 5. entrava in un parcheggio, in un luogo privato, in una strada vicinale 6. si muoveva in una piazza o senza marcia 7. si muoveva su una pista o senza marcia 8. si muoveva in una strada o senza marcia 9. procedeva nella stessa senso, ma in una via diversa 10. cambiava fila 11. sorpassava 12. girava a destra 13. girava a sinistra 14. retrocedeva 15. invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso 16. proveniva da destra 17. non aveva osservato il segnale di precedenza o di senario rosso Indicare il numero di casella barrata con una croce (X) Il presente documento non costituisce un'iscrizione di responsabilità. Segnalare una sola situazione dell'incidente delle persone e dei fatti, per una rapida definizione.		13. grafico dell'incidente al momento dell'urto (Indicare 1) la posizione della grande X) la direzione di marcia di A e B) la loro posizione al momento dell'urto; 2) l'angolo d'urto; 3) il tipo delle strade)																	
15. firma dei conducenti A _____ B _____		15. firma dei conducenti A _____ B _____																	

• In caso di lesioni o di danni materiali a cose diverse dai veicoli A e B indicare, sulla denuncia a targa, l'identificativo del danneggiato.

La denuncia non deve essere modificata dopo la firma e la separazione dagli assicurati.

Vedere a targa le dichiarazioni dell'Assicurato

Altre informazioni

richieste ai sensi dell'art. 2, comma 5 quater, della Legge 26 maggio 2000 n. 137 e successivo provvedimento legislativo n. 01754 del 21 dicembre 2000.

C'è stato intervento dell'Autorità? ☐ sì ☐ no Quale Autorità è intervenuta? CC ☐ P.S. ☐ VV.UU. ☐

veicolo A TARGA _____ Testimone Nome e cognome _____ Codice fiscale _____ Indirizzo _____ Tel. _____ Testimone Nome e cognome _____ Codice fiscale _____ Indirizzo _____ Tel. _____ Proprietario (solo se diverso dal Contraente/Assicurato) Nome e cognome o Denominazione sociale _____ Indirizzo (Comune, via e numero) _____ C.A.P. _____ Provincia _____ Luogo e data di nascita _____ Codice fiscale/Partita IVA _____ Ferito (barrare solo una casella) Conducente ☐ Passeggero ☐ Pedone ☐ Nome e cognome _____ Indirizzo (Comune, via e numero) _____ Luogo e data di nascita _____ Codice fiscale _____ Ricovero Pronto Soccorso ☐ sì ☐ no Nome Pronto Soccorso _____ Comune _____ Ferito (barrare solo una casella) Conducente ☐ Passeggero ☐ Pedone ☐ Nome e cognome _____ Indirizzo (Comune, via e numero) _____ Luogo e data di nascita _____ Codice fiscale _____ Ricovero Pronto Soccorso ☐ sì ☐ no Nome Pronto Soccorso _____ Comune _____		veicolo B TARGA _____ Testimone Nome e cognome _____ Codice fiscale _____ Indirizzo _____ Tel. _____ Testimone Nome e cognome _____ Codice fiscale _____ Indirizzo _____ Tel. _____ Proprietario (solo se diverso dal Contraente/Assicurato) Nome e cognome o Denominazione sociale _____ Indirizzo (Comune, via e numero) _____ C.A.P. _____ Provincia _____ Luogo e data di nascita _____ Codice fiscale/Partita IVA _____ Ferito (barrare solo una casella) Conducente ☐ Passeggero ☐ Pedone ☐ Nome e cognome _____ Indirizzo (Comune, via e numero) _____ Luogo e data di nascita _____ Codice fiscale _____ Ricovero Pronto Soccorso ☐ sì ☐ no Nome Pronto Soccorso _____ Comune _____ Ferito (barrare solo una casella) Conducente ☐ Passeggero ☐ Pedone ☐ Nome e cognome _____ Indirizzo (Comune, via e numero) _____ Luogo e data di nascita _____ Codice fiscale _____ Ricovero Pronto Soccorso ☐ sì ☐ no Nome Pronto Soccorso _____ Comune _____	
--	--	--	--

Il Commercialista nella sua attività di assistenza alle imprese è tenuto a rispondere al cliente, all'erario e ai terzi secondo tre profili di responsabilità:

- responsabilità civile**
- responsabilità amministrativa**
- responsabilità penale**

L'articolo 3, comma 5 lettera e) del D.L. 138/2011, in attuazione della Legge di conversione 148/2011 sancisce:
"a tutela del cliente il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale"

Obbligo anche per le società tra professionisti

La violazione di tale disposizione, oltre a produrre la sanzione prevista dal codice deontologico, produce illecito disciplinare ex art. 6 comma 2 DPR 137/2012

Il DPR 137/2012 non ha indicato il massimale minimo del danno coperto dalla polizza, limitandosi a stabilire che l'assicurazione deve essere stipulata a tutela del cliente. Massimale 3milioni visto conformità (credito/rimborso iva, precompilata, etc...) era di 2 miliardi di lire

Obbligo del Professionista, per tutti gli incarichi assunti dal 15 agosto 2013 di:

1. munirsi di polizza rc professionale;

2. informare il cliente, nel mandato o nella dichiarazione di accettazione della nomina di sindaco: estremi di polizza, massimale ed eventuali variazioni successive

OGGETTO DELLA POLIZZA

Tutte le attività previste dal nostro Ordinamento

Estensioni di polizza se svolgiamo:

liquidatele, procedure concorsuali, fusioni, acquisizioni, incorporazioni, condomini, mediazione, visto leggero, visto pesante, 730, buste paga, sindaco, revisore legale, consigliere di amministrazione, membro organismi di vigilanza, giudice tributario, ctu e ctp, revisore enti locali, incaricato pagamento imposte, custodia documenti (far inserire sanzioni e interessi)

Garanzia postuma (pensionati):

assicura le richieste di risarcimento per fatti accaduti durante il periodo di validità della polizza anche dopo la cessazione della stessa ma per i soli anni indicati nel contratto: far inserire retroattività illimitata/5 anni

Retroattività:

risarcisce la Compagnia per tutte le richieste giunte nel periodo di validità della RC anche nel caso in cui i danni si siano verificati prima della stipula ma nel periodo di retroattività convenuta: preferibile illimitata o di 5 anni

Regolazione premio:

eliminare il parametro del fatturato
o del bonus malus (Generali 9 classi)

ESATTA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete e le reticenze in merito al rischio oggetto di assicurazioni, possono comportare l'annullamento del contratto o comunque la perdita parziale o totale dell'indennizzo.

Polizza di secondo rischio

per adeguare la congruità del massimale in quanto la Compagnia, nel caso dei sindaci (polizze D&O: director and officer), copre il danno limitatamente ad $1/3$ o $\frac{1}{2}$ rispetto al massimale assicurato.

Attenzione alla clausola: nel caso di responsabilità concorrente o solidale, l'assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante dal mero vincolo di solidarietà.

Tale previsione può ledere gli interessi del sindaco aggredito da azione di responsabilità, costringendolo ad accollarsi personalmente le quote dei colleghi addebitategli in forza della solidarietà passiva.

Scoperto:

percentuale che rimane a carico del Professionista;
rischiosa per grandi sinistri (da evitare)

Franchigia:

parte del danno che rimane a carico di chi ha sottoscritto la polizza a prescindere dalla richiesta di risarcimento danni.

Massimale:

limite massimo di risarcimento erogabile dalla Compagnia

POLIZZA DA PREFERIRE TAILOR - MADE (fatta su misura)

Oggetto: tutto ciò che è previsto nel nostro ordinamento

Franchigia SI, Scoperto NO

Massimale alto (attenzione al limite indennizzo per sinistro e anno assicurativo)

Tempi denuncia sinistri congrui: almeno 30 giorni

Retroattività e garanzia postuma illimitata

Territorialità per chi svolge attività all'estero

POLIZZA DA PREFERIRE

No regolazione premio

Polizza di durata pluriennale (biennale) senza tacito rinnovo

Rinuncia recesso dell'assicuratore in caso di sinistro

Compagnia di assicurazione primaria che paga il danno

Integrazione polizza per nuovi incarichi (appendice polizza)

Prezzo, un elemento, ma non il più importante

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Se il professionista esercita la propria attività nell'ambito della STP facendo ricadere sulla società la responsabilità civile di inadempimento dell'incarico, il soggetto contraente della polizza, che verrà stipulata anche favore dei soci professionisti, sarà la stessa STP.

Se invece il socio professionista svolge la sua attività professionale anche in proprio, dovrà stipulare una propria polizza assicurativa per le attività svolte al di fuori della STP.

(Circolare 32 IRDCEC del 12/07/2013 e Pronto Ordini n.182 del 22/07/2013)

GESTIONE DEL SINISTRO DA PARTE DELLA COMPAGNIA

- * copertura assicurativa (esistenza polizza, retroattività, pagamento dei premi annui);
- * rapporto professionale (fatture o lettera d'incarico o qualsiasi allegazione che certifichi l'esistenza del suddetto rapporto);
- * responsabilità del comportamento colposo;
- * nomina fiduciario per valutare l'entità del danno
- * liquidazione del danno.

RECLAMO GESTIONE DEL SINISTRO

Il professionista può rivolgere ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri al suo broker (se vi è la clausola di brokeraggio), alla Compagnia o all'IVASS (ex ISVAP) che tutela il cliente garantendo la trasparenza e la correttezza delle relazioni fra imprese assicuratrice e contraenti.

Art. 11 COMPORTAMENTO PROFESSIONALE

improntato alla cortesia, al rispetto e consono ai principi:

- dignità (meritevole del massimo rispetto) (censura)
- onore
- probità (onestà e rettitudine morale)
- decoro
- immagine della nostra categoria (sempre, anche quando non la si esercita (sospensione 6 mesi))

Obbligo di rispondere tempestivamente alle comunicazioni inviate dall'Ordine o dal C.di Disciplina **(censura)**

Se coce mo' stò riso!!!

(Andrea De Marco, filosofo tiburtino)



ART. 15 COLLABORAZIONE TRA COLLEGHI

Lealtà (**censura**)

Rispetto

Cortesia

Considerazione

Cordialità

Correttezza

Assistenza e solidarietà (salute, maternità, affido)

REGOLA DELLE 4 C:

Cortesìa, Cordialità, Correttezza e Considerazione

si manifestano attraverso:

- * puntualità**
- * tempestività**
- * sollecitudine nei rapporti con i colleghi**
- * riguardo al collega più anziano (guida e esempio)**

Astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi senza fondato motivo, e da iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega.

Non possono essere mossi addebiti di responsabilità disciplinare ai colleghi che avviano azioni risarcitorie contro altri colleghi, se i primi, sentite le giustificazioni dei secondi, destinatari dell'azione, hanno adeguatamente argomentato e documentato il rapporto di causalità tra la condotta e il danno che si vuole risarcito (sosp.6 mesi)

ART. 16 SUBENTRO AD UN COLLEGA

"i tanti piccoli "no" che ciascuno di noi può dire e che, messi tutti in fila, uniti ai piccoli "no" di altre persone capaci come noi di dirli, diventano il grande "no" capace di fermare chi è abituato a poter far tutto quello che gli pare...."

(Enrico Zanetti su Press)

SUBENTRO AD UN COLLEGA SU RICHIESTA DEL CLIENTE

Prima di accettare l'incarico (6 mesi), deve:

1. accertarsi che il Cliente abbia informato il Collega e abbia manifestato formalmente il recesso; in difetto informarlo senza indugio
2. accertarsi che la sostituzione non sia dovuta per sottrarsi al rispetto della legge o al pagamento degli onorari del professionista
3. invitare il cliente a pagare tempestivamente il compenso, salvo che l'ammontare sia stato debitamente contestato
4. trasmettere senza indugio, e previo consenso del cliente, tutta la documentazione in suo possesso e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente

SUBENTRO AD UN COLLEGA

* in caso di decesso: agire con particolare diligenza avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori (se vi sono dubbi su compensi da corrispondere agli eredi richiedere il parere all'Ordine)

in caso di sospensione o altro impedimento: cura la gestione e si adopera per conservare le caratteristiche dello Studio

ART. 17 e 18 ASSISTENZA CONGIUNTA

- * stesso cliente: rapporti di cordiale collaborazione e colleganza (in caso di condotta gravemente scorretta obbligo di informare il Consiglio dell'Ordine) (censura)
- * clienti diversi: rapporti corretti e leali; astenersi dal trattare direttamente con il cliente del collega ed esprimere apprezzamenti o giudizi critici sul collega (6 mesi)

RAPPORTI CON I CLIENTI

Il cliente ha diritto di scegliere il suo professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento.

Il professionista ha il diritto di scegliere i clienti nei confronti dei quali erogare le sue prestazioni professionali

Il cliente e il professionista possono liberamente:

- 1. limitare il diritto di recesso del cliente**
- 2. prevedere un indennizzo commisurato all'importanza dell'incarico e/o al compenso previsto per il completamento dell'incarico**

Divieto di acquisire clientela tramite agenzie/procacciatori e divieto di corrispondere compensi o omaggi in cambio di acquisizioni di clienti o incarichi professionali (6 mesi)

ART. 21 ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Valutare preliminarmente se vi sia il sospetto coinvolgimento del cliente in attività illegali

Assicurare al cliente la specifica competenza richiesta e un'adeguata organizzazione dello studio (censura)

Informare il cliente dei rispettivi diritti e doveri e dargli notizia dell'esistenza del codice deontologico (censura)

ART. 23 RINUNCIA ALL'INCARICO

Nel caso sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio, condizionare il suo operato, come nel caso di mancato pagamento degli onorari

Il professionista deve avvertire tempestivamente il cliente

Qualora il cliente non provveda entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata o della pec a incaricare altro professionista, il professionista non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto a informare la parte delle comunicazioni pervenute

ART. 23 RINUNCIA ALL'INCARICO

Il professionista è obbligato a restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la documentazione dallo stesso ricevuta (3 mesi).

Il professionista può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte, solo quando ciò sia necessario ai fini della documentabilità dei propri adempimenti e, per ottenere l'incasso del proprio compenso, ma non oltre l'avvenuto pagamento integrale.

ART. 24 FONDI DEI CLIENTI

Il professionista non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie patrimoniali o personali al cliente o per conto di questi (censura).

Il professionista che riceva somme per il versamento di imposte, tasse e contributi, deve fornire al cliente tempestivamente ricevuta del pagamento eseguito (6mesi/1 anno)

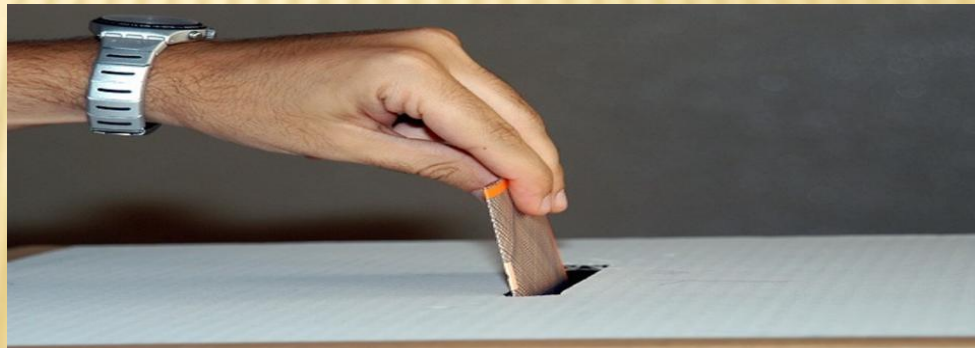
Se deposito fiduciario, il professionista, è tenuto a richiedere al cliente istruzioni scritte e attenervisi (6m/1a)

(appropriazione indebita Cass.sentenza 24772/15: 3 anni)

ART. 26 ELETTORATO ATTIVO

(esclusi iscritti elenco speciale e sospesi)

Nell'esprimere critiche o proposte inerenti alla carica,
l'iscritto deve astenersi da considerazioni irriguardose e
denigratorie nei confronti dei candidati (censura)





PROPAGANDA ELETTORALE

Deve consistere unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti della singola lista e non deve mai ledere il prestigio della Categoria e delle eventuali liste concorrenti.

Deve essere svolta con modalità consone ad decoro e alla dignità professionale ed è vietata nel luogo in cui si vota e nelle sue immediate vicinanze

ART. 27 ELETTORATO PASSIVO

(esclusi iscritti elenco speciale, sospesi, con anzianità inf. 5 anni)

Nell'esprimere critiche o proposte inerenti alla carica, l'iscritto deve astenersi da considerazioni irriguardose e denigratorie nei confronti dei candidati (censura).

Non possono essere candidati e non possono ricoprire la carica di Consigliere dell'Ordine o componente il Consiglio di Disciplina coloro che hanno riportato condanne penali definitive

Elettorato Passivo:

Ordine Locale 5 anni di anzianità

Consiglio Nazionale 10 anni di anzianità

**Presidente Consiglio Nazionale se Presidente Ordine
Locale o Consigliere Nazionale**

Consiglieri e Presidente per massimo due mandati

Nuove elezioni per mancanza del Presidente

Sostituzione primi non eletti per consiglieri dimissionari

Collegio Revisori non partecipa lavori del Consiglio

CONSIGLI DI DISCIPLINA

(art. 8 DPR 137/2012 - GU Min. Giustizia 15.5.2013)

- * incompatibilità dei Consiglieri dell'Ordine
- * colleghi con 5 anni iscrizione all'Ordine o non iscritti (magistrati anche in pensione)
- * nomina i componenti il Presidente del Tribunale
- * Presidente consiglio disciplina il più anziano di iscrizione
- * segretario il più giovane di iscrizione all'Albo
- * durata consiliatura come Consiglio dell'Ordine

ART. 28 ATTIVITA' CONSIGLIERI (censura)

Il Consigliere dell'Ordine o del Consiglio Nazionale deve operare con spirito di servizio per la categoria per:

- valorizzare la Professione
- tutelare pari dignità e opportunità di ciascun iscritto
- favorire la formazione e la specializzazione
- favorire il senso di identità e di appartenenza
- promuovere la partecipazione degli iscritti all'Ordine anche al fine di assicurare il ricambio negli organi di governo dell'Ordine e del Consiglio Nazionale

Deve rinunciare agli incarichi nel caso venga richiesta all'Ordine l'indicazione di singoli nominativi

- gli incarichi professionali per i quali sia richiesta l'indicazione di singoli nominativi deve essere resa nota mediante pubblicazione sul sito dell'Ordine. Chi ricopre incarichi istituzionali deve assicurare la presenza di entrambi i generi in una equa proporzione della rappresentanza degli iscritti
- non è consentito utilizzare l'incarico di componente delle commissioni di studio per fini pubblicitari, su carta intestata o biglietti da visita, ferma restando la possibilità di indicarlo sui curriculum vitae

ART. 29 RAPPORTI CON L'ORDINE

Il professionista dovrà rendersi disponibile, nei limiti delle sue possibilità, per eventuali richieste di collaborazione e partecipare attivamente alla vita dell'Ordine.

Il professionista è tenuto a una leale collaborazione anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazione di situazioni (inesistenza di cause di incompatibilità, esistenza di copertura assicurativa, indirizzo Pec) (6 mesi)

Il professionista deve segnalare prontamente ogni causa ostativa al permanere dell'iscrizione nell'Albo (6 mesi).

CAPO 5 - TIROCINIO

**è il momento di insegnamento dell'esercizio della
professione e correlativamente del suo apprendistato
si sostanzia in un rapporto tra discente e docente
(ex regolamento tirocinio Decreto 327/1995)**

CARATTERISTICHE DEL TIROCINIO

- * Assiduità (non occasionale o sporadica 20 ore sett.li)
- * Diligenza (approfondimento personale - corsi)
- * Riservatezza (obbligo del segreto)
- * Lealtà

RAPPORTI CON I TIROCINANTI (censura)

oltre alla tecnica professionale ed alla prassi il dominus deve far comprendere la deontologia e l'etica.

Partecipazione ai convegni e ai corsi di formazione

Uditoraggio

Compiti non solo meramente esecutivi

Rimborso spese forfettario/borsa di studio da subito

Idoneo ambiente di lavoro

Termine praticantato e giuramento Frà Luca Pacioli

RAPPORTI PROFESSIONALI

- * Pubblici Uffici (magistrati, membri commissioni tributarie, funzionari pubblica amministrazione) comportamento consono al rispetto delle pubbliche funzioni (6 mesi)
- * Stampa: cautela in ossequio all'obbligo di riservatezza nei confronti del cliente (censura)
- * Altri professionisti: reciproco rispetto (censura)

DIVIETI (da 6 mesi a 1 anno)

FAVORIRE ESERCIZIO ABUSIVO PROFESSIONE

SOTTRARRE COLLABORATORI AI COLLEGHI

INTERMEDIAZIONE

CAROSSELLO



PUBBLICITA'

LA PUBBLICITA'
E' LIBERA E PUO' ESSERE FATTA
CON OGNI MEZZO

MESSAGGIO INFORMATIVO (censura)

(improntato alla moderazione, al buongusto ed all'immagine)

Struttura dello Studio

Attività svolte e specializzazioni

Titoli professionali e curricula

Compensi professionali

CANALI PUBBLICITARI

Inserzioni su quotidiani

Periodici

Siti internet (non riferimenti commerciali o pubblicitari)

Cartellonistica

Inviti a seminari e convegni

DIVIETI

VIETATO il mero accaparramento (contatto tra offerente e destinatario della proposta per acquisire concretamente il cliente) attraverso:

- * manifesti**
- * email e fax**
- * volantini e biglietti da visita**
- * visite e telefonate dirette**
- * sul sito internet no riferimenti commerciali o pubblicitari**

VIETATE LE INFORMAZIONI:

- * comparative
- * equivoche
- * ingannevoli
- * denigratorie
- * suggestive
- * con titoli, funzioni, incarichi non inerenti la profes.ne
- * nominativi di colleghi non organicamente collegati allo S.

"Il più grande Studio di Roma"

Vietata la pubblicità ingannevole, suggestiva (attraverso espressioni, musiche, immagini e refrain dotate di evocazioni di tipo emotivo o irrazionale) e le pratiche commerciali aggressive.

Vietata la denigrazione, l'equivocità, la non verità, le affermazioni esagerate in merito ai servizi offerti

Il titolo accademico di professore può essere utilizzato solo laddove il professionista sia professore universitario di ruolo, ordinario, straordinario, associato, aggregato o emerito nel settore scientifico disciplinare che forma oggetto della professione.

In tal caso nell'utilizzare il titolo, deve precisare la qualifica e il settore scientifico disciplinare di insegnamento.

In tutti gli altri casi se ne può avvalere se la materia di insegnamento forma oggetto della professione specificando la qualifica, la materia di insegnamento nonché la durata dell'incarico o del contratto

“vendiamo conoscenza, non tempo”

John Ruskin

rispetto
pretende
rispetto!!!

(Giorgio Luchetta da Serra San Quirico)



GOOD
JOB !